Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Delibera n. 39

Seduta del 28 marzo 2024

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti). Adozione ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (…)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP

adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico "*a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (…); b) individua tempi e modalità (…); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*";

- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (…) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (…) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (…)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che comprende il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino del fiume Magra nonché i bacini regionali della Toscana e della Liguria;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*";

VISTO l'art. 63 comma 6 lett. d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Conferenza Istituzionale Permanente adotta i provvedimenti necessari per garantire l'elaborazione del piano di bacino;

VISTO l'art. 65 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale*", ai sensi del quale "*il piano di bacino (…) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*";

VISTO l'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di adozione e approvazione dei piani di bacino;

VISTO l'art. 67 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che "*nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65 comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare*

l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime";

VISTO l'art. 68 commi 1-4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale "*I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all'art. 66* (comma 1). *L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano* (comma 2). *Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province e i comuni interessati, unitamente alla regione e a un rappresentante dell'Autorità di bacino* (comma 3). *La conferenza di cui al comma 3 esprime il parere sul progetto di piano, con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche*" (comma 4);

VISTO, ALTRESI', l'art. 65 commi 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale "*In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. […]*" (comma 7); "*I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati*" (comma 8);

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO, ALTRESI', il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare l'art. 1 comma 1 ai sensi del quale "*le Autorità di bacino (...) adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 (...)*";

VISTI i Piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI) allo stato vigenti nel territorio dei bacini ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, adottati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e nello specifico:

- Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Arno, approvato con d.p.c.m. 6 maggio 2005;

- Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio 1° aggiornamento, approvato con d.p.c.m. 26 luglio 2013;
- Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Toscana Nord, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.11 del 25 gennaio 2005;
- Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Ombrone, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 12 del 25 gennaio 2005;
- Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Toscana Costa, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 13 del 25 gennaio 2005;
- Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Magra e del Torrente Parmignola", approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 69 del 05 luglio 2006, per il territorio toscano e con delibera di Consiglio Regionale n. 24 del 18 luglio 2006, per il territorio ligure;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Provincia di Imperia, approvato per ambiti;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Provincia di Savona, approvato per ambiti;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Provincia di Genova, approvato per ambiti;
- Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Provincia di La Spezia, approvato per ambiti;

DATO ATTO CHE i Piani stralcio sopra richiamati presentano differenti impostazioni tecniche e normative, in quanto prodotti da Autorità di bacino diverse che operavano sul territorio dei bacini idrografici ricadenti nel distretto, secondo le procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, fin dall'istituzione del distretto idrografico, l'Autorità di bacino ha ritenuto necessario avviare un processo di pianificazione volto all'elaborazione di un nuovo Piano di assetto idrogeologico che uniformasse a scala distrettuale la disciplina di piano e il quadro conoscitivo in materia di dissesti di natura geomorfologica;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022, con cui è stato adottato il "*Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*

del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (in seguito progetto di PAI dissesti);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66";*

VISTO l'avviso avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta adozione del progetto di PAI dissesti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 3 del 04 gennaio 2023 e nel Bollettino Ufficiale Regionale della Liguria (BURL n. 3 del 18.01.2023), della Toscana (BURT n. 2 del 11.01.2023) e dell'Umbria (BURU n. 2 del 10.01.2023);

DATO ATTO CHE con la pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di PAI dissesti ha avuto inizio la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dalla legge al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68 commi 1-4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, l'Autorità di bacino ha fornito alle regioni territorialmente competenti il proprio supporto per il tempestivo avvio delle Conferenze Programmatiche funzionali all'espressione del parere sul progetto di PAI dissesti;

VISTA la delibera della giunta della regione Liguria n. 961 del 06 ottobre 2023 relativa alla presa d'atto del parere favorevole con osservazioni, espresso dalla Conferenza Programmatica, ai sensi dell'art. 68 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella seduta conclusiva del 31 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti;

VISTA ALTRESI' la delibera della giunta della regione Umbria n. 1163 dell'8 novembre 2023 relativa alla presa d'atto del parere favorevole senza osservazioni, espresso dalla Conferenza Programmatica, ai sensi dell'art. 68 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella seduta del 12 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti;

VISTA, INFINE, la delibera della giunta della regione Toscana n. 1354 del 2 novembre 2023 relativa all'adozione del parere favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Conferenza Programmatica, ai sensi dell'art. 68 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in esito alla seduta conclusiva del 20 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti;

DATO ATTO CHE:

- la fase di consultazione e informazione pubblica si è formalmente conclusa in data 4 luglio 2023; le osservazioni pervenute dopo tale scadenza sono state comunque istruite e valutate dall'Autorità e, laddove ritenute accoglibili, sono state integrate nei documenti di piano;
- sono state parimenti istruite e valutate dall'Autorità le osservazioni/raccomandazioni contenute nei pareri regionali conclusivi delle conferenze programmatiche, recepite e integrate, laddove ritenute accoglibili, nei documenti di piano;

DATO, PERTANTO, ATTO CHE, alla luce di quanto sopra, si rende necessario concludere il processo di pianificazione avviato, al fine di garantire la massima coerenza e omogeneizzazione possibile nella gestione delle problematiche afferenti alla pericolosità geomorfologica e da frana e al correlato rischio, uniformando alla scala distrettuale il quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio e la disciplina di piano applicabile allo stesso;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO procedere all'adozione, ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del "*Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica*" (PAI dissesti) che costituirà il nuovo e unico riferimento pianificatorio in materia di dissesti di natura geomorfologica nei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra e nei bacini regionali della Liguria e della Toscana;

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO, ai fini di garantire un'adeguata tutela del territorio nelle more dell'approvazione del piano di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procedere, con successiva delibera di questa Conferenza Istituzionale Permanente, all'adozione di specifiche misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 e 8 e 67 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che saranno immediatamente vigenti per l'intero territorio distrettuale a far data dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del piano sulla Gazzetta Ufficiale e resteranno in vigore fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.p.c.m. di approvazione del PAI dissesti e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni;

VISTO, QUINDI, il nuovo "*Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica*" in seguito anche PAI dissesti, pubblicato sul sito dell'Autorità alla pagina https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3112, che si compone dei seguenti elaborati:

a) Relazione di Piano e appendici:
- Appendice 1 – Riferimenti Bibliografici;
- Appendice 2 – Metodologia per la definizione delle aree a suscettibilità da dissesti di natura geomorfologica di pericolosità elevata (P3b), media (P2b) e moderata (P1);
- Appendice 3 – Metodologia per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di subsidenza del terreno;
- Appendice 4 – Prime indicazioni per la valutazione delle condizioni di pericolosità nelle Conoidi detritico-alluvionali e conoidi soggetti a fenomeni di debris-flow;
- Appendice 5 – Linee guida per l'utilizzo dei dati di deformazione (PS) derivati da analisi multi-interferometrica di immagini radar satellitari;

b) Disciplina di piano e relativi allegati:

- Allegato 1: Elenco delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni ricadenti nel distretto dell'Appennino Settentrionale;
- Allegato 2: Criteri di rappresentazione ed interpretazione delle mappe del PAI dissesti, modalità di visualizzazione ed accessibilità dei dati;
- Allegato 3: Modalità di redazione delle mappe del PAI dissesti e delle proposte di riesame.

c) Mappa di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica;

d) Mappa del rischio da dissesti di natura geomorfologica;

e) Mappa delle aree interessate da fenomeni di subsidenza;

VISTO il parere favorevole sul PAI dissesti, espresso dalla Conferenza Operativa nelle sedute del 13 dicembre 2023 e del 4 marzo 2024;

VISTO il verbale della seduta del 28 marzo 2024 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 – Ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è adottato il "*Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica*", in seguito anche PAI dissesti.

ARTICOLO 2 – Il PAI dissesti di cui all'articolo 1 è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione di Piano e Appendici:
- Appendice 1 – Riferimenti Bibliografici;
- Appendice 2 – Metodologia per la definizione delle aree a suscettibilità da dissesti di natura geomorfologica di pericolosità elevata (P3b), media (P2b) e moderata (P1);
- Appendice 3 - Metodologia per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di subsidenza del terreno;
- Appendice 4 – Prime indicazioni per la valutazione delle condizioni di pericolosità nelle Conoidi detritico-alluvionali e conoidi soggetti a fenomeni di debris-flow;
- Appendice 5 - Linee guida per l'utilizzo dei dati di deformazione (PS) derivati da analisi multi-interferometrica di immagini radar satellitari;

b) Disciplina di piano e relativi allegati:
- Allegato 1: Elenco delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni ricadenti nel distretto dell'Appennino Settentrionale;

- Allegato 2: Criteri di rappresentazione ed interpretazione delle mappe del PAI dissesti, modalità di visualizzazione ed accessibilità dei dati;
- Allegato 3: Modalità di redazione delle mappe del PAI dissesti e delle proposte di riesame;

c) Mappa di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica;

d) Mappa del rischio da dissesti di natura geomorfologica;

e) Mappa delle aree interessate da fenomeni di subsidenza;

ARTICOLO 3 – Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è disposta la pubblicazione della notizia di adozione del PAI dissesti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini delle regioni territorialmente competenti.

ARTICOLO 4 – Al fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni e partecipazione è disposto che il nuovo PAI dissesti e la relativa documentazione siano pubblicati sul sito web istituzionale alla pagina https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3112 e depositati presso l'Autorità di bacino.

ARTICOLO 5 - Al fine di garantire un'adeguata tutela del territorio, nelle more dell'approvazione del piano di bacino ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con successiva delibera di questa Conferenza Istituzionale Permanente sono adottate specifiche misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 e 8 e 67 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che resteranno in vigore fino all'approvazione definitiva del piano con d.p.c.m. e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Roma, 28 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Il Viceministro
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Gaia Checcucci)